



Unione mese

Notiziario mensile

Rif. n° u3211/04 del 21/06/2004

SL/ sp

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO. DISPOSIZIONI IN MATERIE DI BILANCI (aggiornamento)

Il Servizio Fiscale dell'Unione Industriali prosegue con l'aggiornamento delle circolari sulla riforma del diritto societario a seguito delle modificazioni apportate ai Decreti Legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003. In particolare, la presente Circolare va a sostituire la versione pubblicata in data 17 marzo 2003, n. u1588.

Le disposizioni in materia di bilanci sono state modificate dal D. Lgs. n. 394 del 30 dicembre 2003 recante "Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie", che recepisce la direttiva CE n. 65/2001 sull'introduzione del *fair value* per la contabilizzazione degli strumenti finanziari. Inoltre, correzioni di mera forma sono state introdotte dall'Avviso di rettifica del luglio 2003.

Si precisa innanzitutto che la **decorrenza delle nuove disposizioni** dipende dalla data di chiusura dell'esercizio. Le nuove norme:

- non si applicano ai bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004;
- potranno essere facoltativamente applicate ai bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004;
- saranno invece obbligatorie per i bilanci chiusi dopo la data del 30 settembre 2004.

Gli esempi riportati nel seguente prospetto evidenziano i diversi termini di adeguamento alla nuova disciplina per le società con esercizio coincidente con l'anno solare e per le società con esercizio c.d. "a cavallo". Per queste ultime, l'obbligo di redigere il bilancio con le nuove regole decorre solo dal 2005.

Società con esercizio coincidente con l'anno solare

Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31. 12. 2003	Vecchia disciplina
Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31. 12. 2004	Nuova disciplina

Società con esercizio 1° luglio - 30 giugno

Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 2003	Vecchia disciplina
Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 2004	Vecchia o nuova disciplina
Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 2005	Nuova disciplina

Le **principali novità** introdotte dalla Riforma del diritto societario hanno ad oggetto:

1. il principio di prevalenza della sostanza sulla forma;
2. l'eliminazione delle interferenze fiscali;
3. la rappresentazione in bilancio delle operazioni in valuta;
4. la rappresentazione in bilancio delle operazioni pronti contro termine;
5. la rappresentazione in bilancio della locazione finanziaria;
6. le "aperture" verso l'applicazione del criterio del *fair value* nella valutazione dei beni immateriali;
7. il bilancio in forma abbreviata;
8. i contenuti informativi della nota integrativa (le novità sono sintetizzate nel prospetto finale)



Unione mese

Notiziario mensile

La portata innovativa di queste modifiche deve essere valutata anche alla luce dell'evoluzione della normativa europea in materia di bilanci.

In particolare, si ricorda il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali n. 1606/02, che obbliga tutte le società dell'Unione Europea, quotate in un mercato regolamentato, a redigere i conti consolidati relativi ad esercizi iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2005 conformemente ai principi contabili internazionali (IAS - International Accounting Standard) emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB). Il regolamento dà inoltre agli Stati membri la facoltà di permettere o imporre:

- alle società quotate l'applicazione degli IAS nella redazione dei conti annuali (non consolidati);
- alle società non quotate l'applicazione degli IAS nella redazione dei conti annuali e dei conti consolidati.

Il legislatore italiano ha esercitato questa facoltà ampliando l'ambito di applicazione dei Principi Contabili Internazionali. In particolare, l'art. 25 della legge comunitaria 2003, prevede:

- l'adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali anche nella redazione dei **bilanci d'esercizio delle società quotate (e non solo dei bilanci consolidati)**;
- adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali nella redazione del **bilancio d'esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi**;
- l'adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari vigilati;
- l'adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle imprese assicurative (quotate e non quotate);
- l'adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio delle imprese assicurative quotate che non redigono il bilancio consolidato;
- **l'adozione facoltativa** dei principi contabili internazionali nella redazione del **bilancio d'esercizio o consolidato delle imprese che non ne hanno l'obbligo**; non possono esercitare questa facoltà le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis C.C.).

Si ricorda, inoltre, l'approvazione del Regolamento CE n. 1725/03 (riportato dalla Gazzetta ufficiale europea del 29 settembre 2003), che omologa, cioè riconosce come validi e applicabili, i principi contabili esistenti alla data del 14 settembre 2002 ad eccezione dello IAS 32 (Strumenti finanziari: esposizione in bilancio e in nota integrativa) e dello IAS 39 (Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione), che presentano problemi nell'applicazione e la Commissione ha, quindi, ritenuto necessario rinviarne l'adozione.

Infine, è intervenuta la direttiva CE n. 51/2003, che modifica la Quarta Direttiva in merito ai principi generali di redazione del bilancio d'esercizio, alla presentazione degli schemi di bilancio e alla valutazione di singole attività e passività. Il recepimento di questa direttiva deve avvenire entro il 31 dicembre 2004 e comporterà l'avvicinamento della normativa contabile del codice civile ai principi IAS.

1. Introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma

L'articolo 2423-bis, comma 1, punto 1, del codice civile, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 6/03 prevede che:

"Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) *la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato (...)"*.

Come precisato in sede di relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo, con "tale espressione si è inteso introdurre nel codice civile una disposizione in forza della quale, nella rappresentazione nel bilancio degli accadimenti economici, si deve privilegiare la sostanza sulla forma, e cioè andare oltre la forma giuridica, per tenere conto del reale effetto economico dell'operazione o del contratto".



Unione mese

Notiziario mensile

Si tratta del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma che, la dottrina contabile ritiene implicito a tutte le norme sul bilancio, così come sostenuto anche nel Principio Contabile italiano n. 11.

2. Eliminazione delle interferenze fiscali al bilancio

L'articolo 6, comma 1, lett. a), della legge delega (n. 366 del 2001) prevedeva che la revisione della disciplina del bilancio fosse informata, tra l'altro, al criterio direttivo della eliminazione delle "interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa sul reddito d'impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina". In attuazione di questo principio, il decreto legislativo n. 6/03 ha abrogato il comma 2 dell'art. 2426 del codice civile, che consentiva di effettuare "rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie" e, di conseguenza, ha soppresso il contenuto del n. 14 dell'art. 2427 c.c., che prescriveva l'indicazione in nota integrativa dei "motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico", sostituendolo con gli obblighi di informazione in tema di fiscalità differita.

Questa modifica è stata seguita da un intervento sul Testo unico delle imposte sui redditi (art. 75), che sarà oggetto di una specifica circolare.

3. Rappresentazione in bilancio delle operazioni in valuta

Le operazioni in valuta esprimono crediti/debiti in moneta estera derivanti da operazioni di natura commerciale o finanziaria che, alla fine dell'esercizio, devono essere tradotti in moneta di conto.

La nuova rappresentazione in bilancio delle operazioni in valuta risulta dalle seguenti modifiche normative:

- inserimento del comma 2 dell'art. 2425-*bis* a norma del quale "i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta";
- inserimento del punto 8-*bis* dell'articolo 2426 c.c. secondo cui "le attività e le passività in valuta, a eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole".
- inserimento nell'art. 2425 della voce 17-*bis* del conto economico, che riporta l'effetto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alla data di effettuazione dell'operazione.

Queste norme differenziano quindi il trattamento contabile delle operazioni in valuta a seconda che appartengano all'attivo circolante o alle immobilizzazioni.

Per le poste dell'attivo circolante il trattamento contabile è il seguente:

- i ricavi e i costi delle operazioni in valuta sono rilevati nel conto economico al cambio del giorno in cui si effettua l'operazione;
- le attività e le passività già iscritte ai cambi della data di effettuazione delle operazioni devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, imputando la variazione al conto economico.

Le poste *utili su cambi e perdite su cambi* devono poi affluire al conto economico ed essere iscritte nella nuova voce 17-*bis*).

Per le immobilizzazioni in valuta, invece, è fatto obbligo di mantenere il cambio storico, cioè quello corrente alla data di effettuazione dell'operazione. L'iscrizione originaria deve essere modificata in riduzione solo quando alla data di chiusura esista un cambio più sfavorevole e tale riduzione debba considerarsi durevole.

A queste disposizioni sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni in valuta, si aggiungono le seguenti modifiche al contenuto della nota integrativa:

- modifica del punto 6) per evidenziare il "rischio paese" dei crediti e dei debiti in valuta;



Unione mese

Notiziario mensile

- aggiunta del punto 6-*bis*), per evidenziare "eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio".

4. Rappresentazione in bilancio delle operazioni di pronti contro termine

Le novità nella contabilizzazione delle operazioni di pronti contro termine discendono dalle seguenti modifiche al codice civile.

L'articolo 2424-*bis*, comma 5, stabilisce che "le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore".

L'articolo 2425-*bis*, comma 3, dispone, inoltre, che i proventi e gli oneri relativi alle stesse operazioni devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio, anche per la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti.

Infine, secondo il nuovo punto 6-*ter*) della nota integrativa deve essere indicato "distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine".

L'operazione di pronti contro termine su titoli è rappresentata dalla cessione da parte di un soggetto - generalmente una banca - di una certa quantità di titoli ad un altro soggetto, con l'impegno, ad una data scadenza, del primo, a riacquistare e, del secondo, a rivendere i titoli.

L'operazione può tuttavia configurarsi in due modi distinti:

- con obbligo di riacquisto/ rivendita a termine
- con semplice facoltà di riacquisto/ rivendita a termine.

In relazione a queste due ipotesi, le modalità di rappresentazione contabile sono diverse.

Nel caso in cui vi sia solo facoltà di rivendita a termine, il cessionario contabilizza fra le attività i titoli acquistati e, corrispondentemente, il cedente scarica il proprio portafoglio titoli.

Nel caso in cui vi sia obbligo di rivendita a termine, in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'operazione deve essere contabilizzata come un contratto di riporto (art.1548 e ss. c.c.): il venditore dei titoli a pronti continua a mantenere tra le attività i titoli che riacquisterà a termine e accenderà un debito di finanziamento verso il cessionario dei titoli a pronti. L'acquirente, invece, non rileva i titoli acquistati a pronti tra le attività, ma un credito di finanziamento verso il cedente. I proventi derivanti all'acquirente dei titoli dalla differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine devono infine essere contabilizzati come un interesse che matura in ragione del tempo.

5. Rappresentazione in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria

In relazione alle operazioni di locazione finanziaria, il decreto legislativo n. 6/03 prevede che i soggetti locatori (ex. Art. 113 del TUB) rappresentino le immobilizzazioni (art. 2424) "con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria".

Per le società locatarie invece è previsto l'inserimento in nota integrativa del nuovo punto 22), secondo cui "le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio".

La nuova disciplina conferma, dunque, la prassi attuale di contabilizzazione del *leasing* con il metodo c.d. patrimoniale, prescrivendo, però, una serie di nuove informazioni da fornire in nota integrativa che illustrino la rappresentazione in bilancio dell'operazione che si sarebbe avuta se si fosse adottato il metodo cd finanziario.



Unione mese

Notiziario mensile

In particolare, secondo il metodo patrimoniale, la società di *leasing* espone i beni oggetto del contratto di *leasing* nell'attivo del proprio stato patrimoniale e provvede ad ammortizzarli, mentre l'impresa utilizzatrice deve:

- imputare a conto economico i canoni di competenza;
- esporre in bilancio i canoni residui tra i conti d'ordine (configurando questi un impegno contrattuale);
- iscrivere il bene nell'attivo dello stato patrimoniale solo dopo avere esercitato il riscatto.

6. Le "aperture" verso l'applicazione del criterio del *fair value* nella valutazione dei beni immateriali

In base al "nuovo" numero 3-*bis*) dell'articolo 2427, la nota integrativa deve riportare "la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tale fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione".

L'informativa prescritta dal nuovo numero 3-*bis*) della nota integrativa relativa ai beni immateriali (c.d. *intangibile assets*) e, in particolare, all'avviamento costituisce l'applicazione del criterio del "valore equo" o *fair value*, definito dallo IAS n. 39 (par. 8) come "il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti informate e consapevoli, in una transazione volontaria".

Il legislatore, quindi, prendendo atto della parziale inadeguatezza del criterio del "costo storico" per la valutazione delle citate immobilizzazioni, ne opera la sostituzione con quello del "valore equo", ritenuto più idoneo a rappresentare il concorso di questi *assets* alla produzione del reddito e, quindi, alla rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell'impresa. L'intervento è circoscritto alla sola informativa da fornire in nota integrativa e non riguarda i criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 c.c.

Come accennato in precedenza, il **D.Lgs. n. 394 del 30 dicembre 2003**, ha recepito, seppur in modo parziale, la direttiva n. 65 del 2001. Quest'ultima aveva a sua volta modificato le direttive 78/660 (Quarta Direttiva, in tema di bilanci d'esercizio), n. 83/349 (Settima Direttiva, in tema di bilanci consolidati) e n. 86/635 (banche ed altre istituzioni finanziarie) per consentire la valutazione degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati, al valore equo o *fair value*.

Il D. Lgs. n. 394/2003 modifica il codice civile, inserendo l'art. 2427 *bis* in materia di nota integrativa e modificando l'art. 2428 relativo alla relazione sulla gestione.

L'art. 2427 *bis* prevede l'inserimento di informazioni sul *fair value* nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione di bilanci d'esercizio e consolidati. Dunque, rimangono immutati la struttura dello stato patrimoniale, del conto economico e i criteri di valutazione (*ex art. 2426*) da seguire nella redazione del bilancio stesso. Infatti, l'art. 2427-*bis* introdotto dal Decreto prevede che nella **nota integrativa** devono essere indicati per ciascuna categoria di *strumenti finanziari derivati* il *fair value* e le informazioni sulla loro entità e natura.

Inoltre, l'art. 2427 *bis* prevede che per le *immobilizzazioni finanziarie* iscritte a un valore superiore al loro *fair value*, con esclusioni delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni in *joint ventures*, si devono indicare:

- il valore contabile e il *fair value* delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
- i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

La disciplina dettata dall'art. 2427 *bis* si applica anche agli strumenti finanziari derivati collegati a merci, che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, fatta eccezione i casi in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:



Unione mese

Notiziario mensile

- a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
- b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Sono fornite precisazioni anche in merito alla determinazione del valore equo (*fair value*). Per la determinazione del valore equo si assume come riferimento il valore di mercato. Qualora non fosse facilmente individuabile il mercato attivo degli strumenti finanziari da valutare, il valore di mercato può essere derivato da quello dei suoi componenti o di uno strumento analogo o dal valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati. È prevista anche la possibilità di non determinare il *fair value*, se l'applicazione dei criteri indicati non dà un risultato attendibile.

Queste disposizioni non si applicano alle società ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata.

Le modifiche apportate all'art. 2428 prevedono l'inserimento di informazioni puntuali sugli *strumenti finanziari*, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio nella **relazione sulla gestione** (art. 2428, comma 2, lettera 6-*bis*). In particolare, devono essere indicati:

- gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Il Decreto n. 394/2003 inoltre modifica il *Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127*, attuativo della Settima Direttiva in materia di bilanci consolidati, estendendo a questi ultimi le nuove disposizioni in materia di nota integrativa e di relazione sulla gestione.

Sia nel caso di bilancio d'esercizio che di consolidato, si prescrive di far riferimento per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di *fair value* "ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione Europea". Questo rinvio è giustificato dal fatto che la direttiva recepita non contiene indicazioni precise sulla nozione di "strumento finanziario" e che nell'ordinamento le definizioni di "strumento finanziario" e "strumento finanziario derivato" sono contenute nel Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, che però non risultano esattamente coincidenti con quelle fornite dai principi contabili internazionali.

I principi contabili internazionali a cui si fa riferimento sono gli IAS n. 32 ("Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative") e n. 39 ("Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione"). È importante segnalare che la versione a cui si rinvia è quella attualmente vigente, ma la formulazione dei due principi è, al momento, in fase di revisione da parte dello IASB in cooperazione con gli esperti contabili europei, come precedentemente accennato.

L'art. 2427 *bis*, le nuove disposizioni previste nella relazione sulla gestione dalla lettera 6-*bis* del nuovo art. 2428 e quelle in materia di bilancio consolidato si applicano ai bilanci relativi ad esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2005.

Dunque, il recepimento è avvenuto ma in misura contenuta poiché nella direttiva n. 65/2001 è prevista la contabilizzazione degli strumenti finanziari secondo il criterio del *fair value*, mentre il decreto impone solo obblighi informativi. Ciò evidenzia la prudenza del legislatore italiano, contestuale all'apertura nei confronti della convergenza a livello internazionale dei metodi di contabilizzazione.

Infine, tra le modifiche formali apportate dall'Avviso di rettifica n. 153 si segnala la correzione apportata all'art. 2435, c. 2, nel quale la dizione "società non quotate in mercato regolamentato" è sostituita da "società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati".



Unione mese

Notiziario mensile

7. Il bilancio in forma abbreviata

Secondo il "nuovo" articolo 2435-bis, "le società che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità".

Rispetto alla precedente formulazione della norma, quindi, non vi sono modifiche in relazione ai parametri dimensionali che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata; sono state invece espressamente escluse dall'ambito applicativo della norma le imprese che, pur rientrando nei citati limiti dimensionali, abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati.

La nuova disciplina del bilancio in forma abbreviata introduce poi alcune semplificazioni nello schema di stato patrimoniale e di conto economico.

In particolare, nello stato patrimoniale sarà possibile:

- includere i crediti verso soci, i crediti per versamenti ancora dovuti e i ratei e i risconti attivi nella voce "Crediti" dell'attivo circolante (le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII dell'attivo);
- includere i ratei e i risconti passivi nella voce "Debiti" (la voce E del passivo può essere accorpata nella voce D del passivo).

Nel conto economico sarà possibile:

1. accorpate le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (A2) con le variazioni dei lavori in corso su ordinazione (A3);
2. indicare in un'unica voce (B9e) "altri costi" le voci relative al trattamento di fine rapporto (B9 c)) e al trattamento di quiescenza e simili (B9d));
3. indicare gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni per totale, senza distinzioni fra gli ammortamenti di beni materiali o immateriali e le svalutazioni (voci da B10 a) a B10 c));
4. raggruppare in un'unica voce i proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e i proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (voci C16b) e C16 c));
5. indicare le rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie e di titoli per totale, in un'unica voce (voci da D18a) a D18c));
6. indicare le svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie e di titoli per totale, in un'unica voce (voci da D19a) a D19c));
7. eliminare l'obbligo di indicare separatamente le plusvalenze, le minusvalenze e le imposte di esercizi precedenti incluse nei proventi ed oneri straordinari (voci E20 e E21).

8. I nuovi contenuti informativi della nota integrativa

Il contenuto della nota integrativa risulterà più complesso e articolato di quello attuale.

Le novità sono sintetizzate nel seguente prospetto riepilogativo (quelle più rilevanti sono state già evidenziate in relazione ai singoli temi trattati):

Nuova disposizione	Oggetto	Contenuto informativo
Art. 2427 n. 3-bis	Applicazione del criterio del <i>value</i> del <i>fair</i> alle	Indicazione della misura e delle motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, evidenziando la loro influenza sui



Unione mese

Notiziario mensile

	immobilizzazioni immateriali	risultati economici dell'esercizio, la loro prevedibile durata utile e facendo riferimento, per quanto determinabile, al loro valore di mercato
Art. 2427 n. 6	Crediti: "rischi paese"	Indicazione dei crediti per area geografica con specifica evidenza dei relativi "rischi paese"
Art. 2427 n. 6-bis	Cambi valutari	Indicazione degli effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari che si verificano dopo la chiusura dell'esercizio
Art. 2427 n. 6-ter	Pronti contro termine	Indicazione, distintamente per ciascuna voce, dell'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine
Art. 2427 n. 7-bis	Voci di patrimonio netto	Indicazione analitica, con appositi prospetti, delle voci che costituiscono il patrimonio netto, specificandone l'origine, la disponibilità e distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi (il "nuovo" n. 4 della nota integrativa richiede inoltre che siano illustrate "le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il TFR, la formazione e le utilizzazioni")
Art. 2427 n. 14	Imposte differite e anticipate	Redazione di un apposito prospetto che dovrà contenere: - la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi imputati a conto economico o a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; - le imposte anticipate contabilizzate in bilancio relative a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti, l'ammontare non contabilizzato e le relative motivazioni
Art. 2427 n.19	Strumenti finanziari	Indicazione del numero e delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalla società con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi
Art. 2427 n.19-bis	Finanziamenti effettuati dai soci	Suddivisione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società ripartiti per scadenze con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori
Art. 2427 n.20	Patrimoni separati	Indicazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici relativi ai patrimoni separati e del relativo regime di responsabilità
Art. 2427 n. 22	Leasing	Per le ipotesi di leasing finanziario, redazione di un apposito prospetto dal quale risulti in che modo l'operazione sarebbe stata rappresentata in bilancio nel caso di utilizzo il metodo c.d. finanziario
Art. 2427-bis	Strumenti finanziari derivati (sono inclusi quelli collegati a merci	Indicazione, per ciascuna categoria, di: • <i>fair value</i> ; • informazioni sulla loro entità e natura. Per le <i>immobilizzazioni finanziarie</i> , iscritte a un valore



Unione mese

Notiziario mensile

	che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari)	superiore al loro <i>fair value</i> , con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni in <i>joint venture</i> , si devono indicare: <ul style="list-style-type: none">• il valore contabile e il <i>fair value</i> delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;• i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.
Art. 2497-bis, comma 4	Società soggette ad attività di direzione e coordinamento	Esposizione, nella nota integrativa delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, di un prospetto contenente i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società controllante.

Per informazioni: Servizio Fiscale - 035.275.223/221/222/289/216